

1
VALIDO =

COMUNE DI SORRENTO

REGOLAMENTO EDILIZIO = TESTO UNICO

Adottato con deliberazione Podestarile n. 325 in data 7 novembre 1936 approvata dalla
Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta dell'8 giugno 1937 n. 63288 - Divisione

2^.=

DENUNCIE PER OPERE EDILIZIE = COMMISSIONE EDILIZIA:

Art. 1°) - ZONA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO:

Le disposizioni del presente regolamento hanno applicazione in tutto il territorio del Comune e in parte di questo, secondo le specifiche distinzioni fatte nel seguente art.2;

Art. 2°) - AUTORIZZAZIONE PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE:

Chiunque voglia:

- a) costruire, modificare, ampliare, ridurre, demolire, totalmente o parzialmente, edifici qualunque ne sia l'uso e la destinazione, anche se nell'interno di proprietà privata, entro il territorio del Comune e nei limiti di cui al seguente art. 4;
- b) introdurre modificazioni, ancorché parziali, nelle facciate prospicienti su strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico o da questo visibili, entro il territorio del Comune.
- c) costruire, comunque modificare o demolire muri di cinta, cancellate od altre recinzioni prospicienti su strade e piazze pubbliche od aperte al pubblico entro il territorio del Comune;
- d) collocare, modificare e rimuovere mostre, insegne, lampade, vetrine di negozi e simili, memorie o cose d'arte, in luoghi esposti al pubblico; eseguire e variare iscrizioni, decorazioni, pittoriche od ornamentazioni di qualunque genere sulle facciate degli edifici e sui muri esposti alla pubblica vista, entro il territorio del Comune;
- e) rifare l'intonaco o la coloritura delle facciate dei fabbricati e delle pareti esterne dei medesimi; nonché dei muri di cinta prospicienti verso le vie o piazze pubbliche od aperte al pubblico e da questo visibili, entro il territorio del Comune;
- f) eseguire qualsiasi opere in confine o nel suolo o sottosuolo delle pubbliche strade e piazze, entro il territorio del Comune, prima di iniziare i lavori, dovrà chiedere, per iscritto, apposita autorizzazione al sindaco, obbligandosi di osservare le norme particolari di questo regolamento e quella di igiene comunale.

La domanda deve precisare l'entità, la natura e le modalità di esecuzione con ogni miglior pezzo, come: relazioni, disegni, fotografie, modelli, campioni, ecc. Qualora trattasi di case di abitazione, fabbricati agricoli, industriali o simili, nella domanda dovrà pure essere indicato il modo in cui viene provveduto al rifornimento dell'acqua e allo smaltimento delle acque di pioggia e dei rifiuti di qualunque specie.

Sono obbligatorie la domanda e l'autorizzazione suaccennate, anche in caso di varianti di qualsiasi natura alle opere già approvate.

Agli effetti del presente regolamento, è considerato suolo pubblico anche qualsiasi spazio privato gravato di servitù di uso o passaggio pubblico.

L'autorizzazione di cui sopra sarà rilasciata nel termine di giorni 30 dalla richiesta; qualora non vi siano ragioni in contrario.

Non è richiesta, nei riguardi puramente edilizi, l'autorizzazione per i lavori di ordinaria manutenzione non compresi tra quelli suelencati.

Nei periodi imminenti, per i quali debba provvedersi d'urgenza, e per lavori eseguiti per ingiunzione dell'autorità comunale, farà obbliga entro 24 ore dall'inizio; oltre la osservanza delle disposizioni in vigore e delle prescrizioni che eventualmente potranno essere date da Autorità comunale, nell'interesse del pubblico decoro, delle viabilità della sicurezza pubblica e dell'igiene.

Art. 3°) - COMMISSIONI CONSULTIVA EDILIZIA:

E' istituita una commissione consultiva edilizia composta:

- 1°) - dal Sindaco che la presiede;
- 2°) - dall'Ufficiale Sanitario o d'Igiene;
- 3°) - dall'Ingegnere del Comune;
- 4°) - da tre membri estranei all'amministrazione comunale, nominati dal Sindaco e scelti tra Ingegneri, Architetti, Geometri, ed artisti, regolarmente iscritti nei rispettivi Albi o Sindacati Provinciali, su designazione di questi.
- 5°) - di un rappresentante di una categoria dei proprietari dei fabbricati designati dall'Unione Provinciale degli Industriali.

I Commissari di nomina sindacale durano in carica due anni e si rinnovano, per una metà ogni anno. I membri che escono da carica non possono essere nominati in'altra volta che dopo un'anno.

La nomina verrà fatta nel novembre, e i nominati entreranno in funzione con 1° gennaio successivo.

Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte, negli anni successivi i dall'anzianità.

Si considerano rinunciati alla carica i Commissari che, senza giustificato motivo, risultano per più di tre sedute consecutive, assenti.

Art. 4°) - AUTORIZZAZIONI:

Saranno sottoposte all'esame della Commissione Edilizia per il parere, le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2 nella zona del territorio del comune così circoscritto:

↳ Corso Italia (dall'inizio dell'abitato di Meta fino alla Piazza del Capo con la zona a valle fino al litorale marino e la zona a monte compresa tra esso e una parallela tracciata alla distanza di metri 200; Via Meta Amalfi; Via Gennaro Maresca e Via Colli di Fontanelle e le zone a monte e a valle di esse comprese tra due parallele alle suddette strade tracciate al a distanza di metri 200;

Il Podestà (Sindaco) si riserva di chiedere il parere della commissione edilizia anche per opere da compiersi fuori dalle zone suindicate quando, a suo giudizio insindacabile, ritenga ciò opportuno e necessario, in relazione all'importanza delle opere stesse. La commissione potrà essere chiamata a dare il suo parere anche sui piani regolatori di edilizia e di ampliamento sull'interpretazione ed esecuzione e sulle eventuali modificazioni del presente Regolamento.

Il parere negativo della commissione sarà sempre motivato.

Per i lavori ritenuti di lieve importanza, e secondo la natura dei medesimi, la commissione, con decisione di massima, potrà delegare determinati suoi membri e dare il parere.

Art. 5°) - DISEGNI:

I disegni di progetto, uniti alla domanda di cui all'art. 2, dovranno essere eseguiti con inchiostro fisso e a stampa su fogli di superficie non maggiori di metro quadrato uno,

piegati nelle dimensioni di cm. 21 x31 salvi casi eccezionali.

I disegni tutti saranno compilati in scala non minore di 1 a 100 con le rispettive quote, salva la facoltà nell'autorità comunale di richiedere, per le facciate di fabbricati di importanza speciale, i disegni nel rapporto da 1 a 50.

I disegni non eseguiti con la dovuta chiarezza e regolarità, saranno respinti e la domanda non verrà presa in considerazione.

Per l'esecuzione dei fabbricati nuovi e per le modificazioni sostanziali a quelle esistenti dovranno essere presentati i disegni della facciata principale e delle laterali, se differenti da essa, e le piante di tutti i piani, quando non sono uguali l'una all'altra, con le descrizioni di tutti gli impianti, e di igiene.

Per gli edifici da costruire nella zona del territorio comunale di cui all'art. 4 saranno presentati almeno una sezione verticale che valga a dimostrare la caratteristica ed i particolari, in scala non minore di 1 a 20 delle parti principali di decorazione del fabbricato in vista delle pubbliche vie o piazze.

Quando l'edificio nelle zone suddette non sorge isolato, dovrà essere presentato il disegno anche delle facciate delle case contigue.

Dovrà essere pure unita la planimetria d'insieme, in scala di 1 a 1000 o di 1 a 2000; che si estenda ad una zona compresa nel raggio di almeno duecento metri intorno al nuovo fabbricato, ed indichi esattamente circostanti.

Il denunciante dovrà, inoltre, dare tutti gli schiarimenti che potranno essere domandati.

Art. 6°)- FIRME DEL PROPRIETARIO E DEL PROGETTISTA DEL DIRETTORE E DELLO ASSUNTORE DELLE OPERE.

Le denunce ed i loro allegati, di cui all'art. 2, dovranno essere firmati dal proprietario del terreno e del fabbricato o dal suo legittimo rappresentante, o dall'assuntore delle opere e dal progettista e direttore delle opere, il quale dovrà essere a ciò rispettivamente autorizzato dalle leggi e dai regolamenti generali in vigore.

Tutti i firmatari delle denunce e degli allegati dovranno avere od eleggere il loro domicilio in SORRENTO.

Art. 7°)- CAMBIAMENTO DEL DIRETTORE O DELL'ASSUNTORE DELLE OPERE:

Gli eventuali cambiamenti delle persone del Direttore o dell'esecutore dei lavori, dovranno essere, preventivamente, denunciati al Podestà (Sindaco) che potrà esigere la sostituzione, qualora risulti che il direttore o l'esecutore dei lavori non siano nelle condizioni stabilite dall'articolo precedente.

Art. 8°)- EDIFICI DI PREGIO STORICO ED ARTISTICO:

Salvo le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio storico ed artistico, senza darne preventivo avviso al Podestà (Sindaco) presentandogli il progetto e la descrizione completa dei lavori, o l'una e l'altra, secondo la natura dei medesimi.

Il Podestà (Sindaco) udito il parere della Commissione Edilizia, ove occorra, della Commissione Provinciale per la conservazione dei Monumenti, della Sovrintendenza all'arte medievale e moderna, può impedire l'esecuzione delle opere riconosciute contrarie al decreto pubblico ed alle regole dell'arte.

Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici e storici, quelli riconosciuti come tali dall'Autorità competente.

5

Art. 9°)- RINVENIMENTI DI OGGETTI O DI PARTI DI EDIFICI AVENTI PREGIO STORICO OD ARTISTI

Co:

Se nel restaurare, sia all'interno che all'esterno, o, nel demolire un edificio qualsiasi, o nell'esecuzione di qualunque opera, si venissero a scoprire avanzi di monumenti, e elementi architettonici od oggetti che si presume abbiano pregio artistico o storico, è obbligato a farne immediata denuncia al Podestà (Sindaco) che potrà ordinare quei provvedimenti che non sono richiesti dalla necessità di conservare i Monumenti ed oggetti scoperti e di ripristinare gli elementi architettonici e decorativi dell'edificio: secondo le disposizioni e prescrizioni che potranno essere date dalle Autorità e dagli Uffici Governativi e Comunali a ciò preposti.

Art. 10°)- CONSERVAZIONE DELLE ISCRIZIONI LAPIDARIE E OGGETTI D'ARTE:

La rimozione temporanea o definitiva di uno stemma, di una iscrizione lapidaria e di oggetto d'arte, dovrà essere sempre denunciata al Podestà (Sindaco) che può vietarla per riconosciuto valore storico o pregio d'arte, sentito il parere della Commissione Consultiva Edilizia ed, occorrendo, della Commissione Provinciale per la conservazione dei Monumenti.

Art. 11°)- COLLOCAMENTO DI STATUE LAPIDI E SIMILI ALL'ESTERNO DI EDIFICI PRIVATI:

All'esterno di edifici privati non potranno collocarsi statue, medaglioni, memorie, ecc, senza prima averne fatta denuncia al Podestà (Sindaco) che potrà vietarne il collocamento, quando venga a risultare pregiudizio all'estetica od aspetto dell'edificio, intesa la Commissione Edilizia.

Ad ogni modo dovranno essere conservate le prescrizioni della legge 23 giugno 1927 n.1188, nella quale all'art. 3 è stabilito che nessun Monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato, in pubblico od in luogo aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Per quanto riguarda la scelta del luogo, dovrà sentirsi il parere della Commissione Provinciale, per la conservazione dei Monumenti e del Sovrintendente all'Arte Medioevale e Moderna.

Art. 12°)- ESECUZIONE DELLE OPERE:

Il Podestà (sindaco) fatto esaminare il progetto dai dipendenti Uffici, e consultata la Commissione Edilizia, ed, in special casi, le altre Commissioni od Enti, competenti, potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perché tale da contravvenire a disposizioni di legge ed il Regolamento od arrecare deturpamento all'aspetto dell'abitato, o danno alla visibilità ed all'uso del suolo pubblico.

Qualora le opere non vengono iniziate, entro un anno dall'autorizzazione, oppure, se iniziate, siano sospese per oltre sei mesi, dovrà essere ripetuta la domanda.

L'autorizzazione dell'esecuzione dei lavori, da parte dell'Autorità Comunale non esonera chi li eseguisce dalla completa responsabilità verso i terzi, anche nei riguardi dei diritti di proprietà, servitù o simili.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal presente regolamento edilizio, il Podestà (Sindaco) fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Podestà (Sindaco) da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengono iniziati i lavori senza autorizzazione, ovvero vengono proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà (Sindaco) ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale o di quelle maggiori contenute nei regolamenti comunali.

L'ordinanza del Podestà (Sindaco) ha carattere di provvedimento definitivo.

Quando per le opere d'interesse privato occorre procedere ai disfacimenti di pavimentazione stradale, il lavoro relativo a quello di costruzione verranno eseguiti unicamente e direttamente a cura del Comune, ed a spese del proprietario, e dovrà, per garanzia, preventivamente depositare alla Cassa Comunale una somma commisurata all'entità del lavoro.

Art. 13°)- CONSERVAZIONE ED ESIBIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE OPERE AUTORIZZATE:

Gli esemplari dei disegni debitamente vistati, e qualunque altro atto concernente l'esecuzione delle opere autorizzate, dovranno essere sempre conservanti nei Cantieri di lavoro, per poter essere, in ogni circostanza, esibiti ai funzionari ed agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia che avranno diritto di accedere ovunque si eseguiscano lavori di nuova costruzione od di modificare e restauro di edifici ed opere di qualunque genere.

CAPITOLO 2°

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 14°)- INIZIO DEI LAVORI:

I lavori per i quali si richiede l'occupazione di suolo pubblico, debbono essere iniziati subito detta occupazione, e proseguiti con la maggior sollecitudine possibile, e senza interruzione non giustificata.

Art. 15°)- SOLIDITA' ED IGIENE DELLE COSTRUZIONI:

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti, approvati e con l'osservanza delle migliori opere dell'arte del costruire ed avere tutti i requisiti necessari, perché riesca solida, igienica e decorosa, ed adatta alla sua destinazione. Sanno impiegati sempre materiali adatti, scelti fra i migliori esistenti nel Comune, e verranno adottati buoni sistemi costruttivi, secondo quanto la tecnica e l'esperienza possono suggerire.

Nelle opere edilizie dovranno, in particolare, osservarsi le seguenti disposizioni:

A)- è vietato costruire edifici sul ciglio e a piedi degli appicchi su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi, o, comunque atti a sconcordare sul confine tra i terreni di natura e resistenza diversa e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta. Tuttavia, è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

B)- le fondazioni, quando è possibile, debbono poggiare sulla roccia viva compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali, e denudata del cappellaccio ovvero su terreno perfettamente sodo, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreno di ripporto recente, o, comunque sciolti, si debbono adottare mezzi dell'arte del costruire, per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbano essere costruite da un platea generale.

C)- Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni devono essere sempre impiegate malte cementizie o comunque idrauliche e questa deve essere preferita anche nelle murature di elevazione. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la muratura stessa dev'essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni e due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro; la distanza reciproca di tali corsi o fasce non deve essere superiore a m. 1,50 da ape ad ape.

Nello stabilire il muro e lo spessore dei muri portanti, si deve tenere conto, dei calcoli anche dell'azione del vento.

Nelle parti di fabbricati superiori ai vani di porte e finestre le suddette fasce continue saranno eseguite in calcestruzzo di cemento armato per tutta la larghezza dei muri perimetrali ed interni.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario, su essi esistenti, non risulti superiore ad un sesto del carico di rottura dei materiali di cui sono costituiti.

D)- nei piani superiori a quello terreno, debbono essere viste le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano provvisti di robuste catene. Idetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

E)- le travi in ferro dei solai a voltini a travelloni devono appoggiarsi sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi, ed essere ancorati al medesimo nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50 resi solidali con loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

F)- in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri su cui poggiano ad avere una altezza minima di centimetri venti; la loro armatura longitudinale dev'essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a mm. quattordici, se di ferro omogeneo, e a mm. dodici se di acciaio semiduro; mentre le legature a mm. cinque ex poste a distanza non superiore di cm. 30.-

G)- i lavori di muratura qualunque sia il sistema costruttivo adottato dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune, per difendere le murature dal gelo notturno. Nelle strutture di cemento armato debbono essere prettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per le esecuzioni delle opere in agglomerato cementizio, vigenti al momento dall'inizio del lavoro.

I normali fabbricati ad uso di comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al di sopra del livello stradale, devono essere costituiti in muratura ordinaria. Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alla disposizione di cui al precedente comma, quando l'amministrazione comunale, con deliberazione da sottoporsi al visto dell'autorità tutoria, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.

Art. 16°)- DIREZIONE DEI LAVORI:

Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice ed armato, abbiano funzione essenzialmente statiche, o, comunque interessino l'incolumità delle persone, dovrà

essere progettata e diretta da un professionista autorizzato, ai sensi delle leggi e dei Regolamenti professionali, nonché ai sensi della legge riguardante l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Tale progetto, così come le successive variazioni od aggiunte, che al medesimo durante lo svolgimento dei lavori, possono eventualmente essere portate, dovranno essere sempre presentati all'Autorità Prefettizia la quale disporrà per le necessarie ispezioni.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di Kg. 1.400 e Kg. 2000 per cm. quadrato rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.

Per gli altri materiali di costruzione si richiamano le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei LL.PP. così per le opere metalliche del decreto ministeriale 29 febbraio 1908 ed al decreto ministeriale 30 ottobre 1912.

Per la costruzione e trasformazione di edifici e locali da destinarsi alle aziende industriali, commerciali ed agricole, dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento Generale sull'igiene del lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927 n. 530, salvo le esclusioni col medesimo specificante, nonché le disposizioni che possono essere impartite dalle autorità sanitarie, agli effetti della tutela della igiene e della sanità pubblica.

L'autorità comunale potrà ordinare la sospensione dei lavori e la demolizione totale o parziale delle opere, eseguite senza l'osservanza delle norme indicate nei commi precedenti, salvo la demolizione di ufficio a carico dei contravventori, qualora a ciò venga ottemperato nei termini di tempo che furono stabiliti dall'ordinanza podestarile (sindacale).

Art. 17°)- CAUTELE DA ESEGUIRE NELLE DEMOLIZIONI:

Nella demolizione di vecchi fabbricati dovranno adottarsi tutte le necessarie cautele e norme tecniche, adatte a mantenere sempre libero e sicuro il transito sulle strade, ed a evitare il sollevamento della polvere provvedendo anche con abbondante innaffiamento sulla via pubblica dai ponti di servizio o dall'interno degli stabili, ma dovranno essere calati entro appositi recipienti, o fatti discendere con cautela per condotti chiusi, fatta eccezione per casi speciali, da riconoscersi dall'Autorità comunale, in relazione alla particolare natura delle opere.

Art. 18°)- RECINZIONE E PONTI DI SERVIZIO:

Ove sia necessario e possibile recingere le aree nelle quali si eseguono opere interessanti direttamente o indirettamente, il suolo pubblico, le recinzioni dovranno essere costruite con solido e decente assito, alto non meno di quattro metri, e formato di tavole distese l'una dall'altra circa tre centimetri.

Le porte di tali assiti, munite di solide armature, dovranno aprirsi verso l'interno e rimanere chiuse durante ogni sospensione di lavoro.

La superficie del suolo pubblico da potersi occupare, sarà determinata, caso per caso, dall'autorità comunale.

Il Podestà (Sindaco) potrà in particolari circostanze, prescrivere in luogo della costruzione di assiti, l'osservanza di determinate norme, a tutela della pubblica incolumità e della libertà di transito.

Quando vengono eseguite opere su suolo pubblico o sotto di esso, dovrà essere presente sempre almeno una persona, per avvertire i passanti. Dei ponti di servizio verso le aree pub-

Dei ponti di servizio verso le aree pubbliche, il piano inferiore dovrà essere costruito ad altezza non minore di metri 3,50 misurati dal suolo dalla parte più bassa dell'armatura del ponte, e dovrà avere il piano praticabile, eseguito in modo che sia garantita la sicurezza del passaggio nello spazio sottostante impedendosi la caduta di materiali specie solidi e liquidi.

Nei lati verso il pubblico passaggio, i ponti saranno muniti di resistente parapetto e chiusi con solida tavola della larghezza di almeno trenta centimetri, poggiata verticalmente sul piano dei ponti stessi, nonché con suoie o graticoli di giunchi o canne in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Tutti i ponti di servizio, di assiti di chiusura, le barriere, fisse, le scale, i meccanismi, le giunzioni e le legature dei legnami ed ogni altro mezzo d'opera, dovranno presentare la maggior resistenza e soddisfare alle migliori norme tecniche in modo da impedire qualunque danno ai passanti, ed alle persone addette ai lavori, nonché alle cose in genere.

Sulle antenne dei ponti di servizio, agli angoli delle recinzioni, sulle barriere fisse, od ovunque sia impedito il transito, dovranno essere collocate e mantenute, durante la notte, costantemente accese lanterne o lampade elettriche di intensità luminosa non inferiore di 25 watt. con vetro rosso in modo da rendere facilmente visibile da ogni parte di accesso, di percorso, il recinto, riparo od ostacolo.

Il Podestà (Sindaco) avrà la facoltà di far controllare ai suoi funzionari ed agenti, la osservanza delle condizioni suenunciate, e di prescrivere le maggiori e speciali cautele che ritenesse necessarie.

Art. 19°) - DENUNCIA PER NUOVE COSTRUZIONI:

I proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà (Sindaco) regolare denuncia per nuove costruzioni e per modifiche o ampliamenti a quelle esistenti, anche da compiersi fuori il perimetro dell'abitato, ai soli fini dell'osservanza delle norme di buona costruzione, dettate nei seguenti articoli.

Art. 20°) - MATERIA DI RIFIUTO-CARICO:

Il carico delle materie di rifiuto provenienti da demolizioni o da scavi e lo scarico del materiale da costruzione, dovrà sempre farsi nell'interno dello steccato.

Quando ciò non fosse possibile, si dovrà richiedere ad ottenere speciale permesso di farlo all'esterno con le norme seguenti:

- A)- l'occupazione sarà limitata per spazio o per tempo a quando è strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico immediato o ad ogni caso, il suolo sarà sgombrato nella giornata, dovendo durante la notte, restare completamente libero.
- B)- dovranno lasciarsi liberi i marciapiedi, non impedire in alcun modo il transito dei veicoli, dei passeggeri, dei tram.
- C)- dovrà essere usata ogni cautela per non lordare le adiacenze e per non arrecare qualsiasi danno o molestia ai passanti.
- D)- Il suolo dovrà essere, di volta in volta, ripulito immediatamente, appena ultimato lo scarico.

I materiali provenienti da demolizioni e scavi saranno trasportati ai luoghi di scarico designati dall'Autorità municipale, a meno che il proprietario non preferisce trasportarli in località di sua pertinenza.

Se i materiali provenienti dalle demolizioni, scavi ecc. fossero impegnati di materie fetide o moleste, dovranno asportarsi immediatamente. Nel trasporto di terreno di materiale di demolizione, do devesi evitare il disperdersi per la via, e ciò avvenuto, si dovrà per tanto procedere a spazzare la via delle materie cadute.

Art. 21°)- INTERRUZIONE DEI LAVORI E OB LIGHI RELATIVI:

Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompe rel'esecuzione, dovrà adottare quei provvedimenti e far eseguire le opere necessarie per garantire la solidità delle parti costituite per la pubblica incolumità.

Quando poi la costruzione dovesse restare sospesa ed abbandonata per oltre un mese, il pro prietario sarà tenuto a compiere quelle opere di finimento che lo stato di avanzamento del la costruzione consentirà e quelle altre opere provvisorie eventualmentenecessarie per evi tare il deturpamento estetico durante la sospensione dei lavori. Per questo ultimo, l'inte rressato, su invito del Podestà (Sindaco) dovrà presentare le necessarie proposte.

In caso di inadempienza il Podestà (Sindaco) provvedera d'ufficio e a spese dell'inadempie te, nei modi e termini e con gli effetti di cui all'art. 55 della legge Comunale e Provin ciale.

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere, e salvo il caso che questa dipenda da ca se di forza maggiore (che l'interessato dovrà specificare e dimostrare) da rimonoscersi ta li dal Podestà (Sindaco) a suo criterio assolutamentediscrezionale, sarà in facoltà del (P destà (Sindaco) medesimo di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente con cesso.

Art. 22°)- TERMINE PER LA RIFORMA DELLE FACCIATE;

Le opere di riforme e di costruzione delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici devo no incominciare appena compiuto l'impianto dell'assito e degli occorrenti ponti di servi zio, ed essere continuatonsenza interruzioni e compiuta nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre quello fissato nella licenza.

Art. 23°)- OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLE STRADE:

Compiuto il lavoro, il proprietario dell'edificio dovrà consegnare perfettamente sgombra, a tutta sua cura e spesa, l'area pubblica che venne racchiusa nell'assito o comunque per la fabbrica.

Le opere di ripristino di suolo stradale saranno eseguite, a cura dell'amministrazione co munale, a spese del proprietario, a norma dell'articolo seguente.

Art. 24°)- LAVORI SU SUOLO PUBBLICO:

Tutti i lavori da eseguirsi nel sottosuolo per il collocamento di tubi per il gas, per la acqua potabile ecc. o per immettere i condotti di scarico di qualsiasi specie della fogna nei canali e nelled condotture pubbliche, la parte di essi lavori che trovasi in corrispo denza del suolo pubblico, e tutti quelli di ripristino dei selciati, marciapiedi ecc. man messi ed alterati nell'esecuzione dei lavori, di cui è oggetto il presente Regolamento d vranno essere preventivamente approvati dalla Amministrazione comunale e alla loro esecu zione provvederà esclusivamente il Comune a spese degli interessati. A tal uopo, all'atto della domanda il richiedente dovrà versare nella Cassa del Comune una somma adeguata, che verrà stabilita, in via presuntiva dall'Ufficio Tecnico Comunale a garanzia del pagamento delle spese necessarie per i detti lavori.

11

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del personale dell'Ufficio Tecnico, seguendo i tipi ed adottando le sezioni e le norme che saranno stabilite ed attualmente adottate per i lavori analoghi che l'Amministrazione fa eseguire per conto proprio. A lavoro ultimato, l'Ufficio Tecnico provvederà alla liquidazione delle opere eseguite in base alle tariffe portate dal contratto in vigore, per le opere di manutenzione stradale. Il pagamento della somma corrispondente sarà fatto avvelendosi del deposito di garanzia di cui sopra, l'eventuale differenza di importo in più o in meno di detto deposito che fosse perrisultare dalla liquidazione, sarà pagata dal richiedente od a lui restituita. Nel caso di contestazione nella liquidazione di quanto spetta la Comune, deciderà inappellabilmente il Podestà (Sindaco).

Art. 25°)- ALTEZZA DEI FABBRICATI:

L'elevazione delle facciate dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada, sul quale fronteggiano, aumentate della metà (tale altezza può raggiungere i metri dieci nella zona fuori delle antiche mura) ma non può in qualunque caso e luogo sorpassare il limite massimo di metri ventidue.

L'Autorità Comunale, in determinati casi, per ragioni d'arte e di storia e per la tutela del paesaggio, potrà imporre maggiori limitazioni.

Allorché in forma di progetto debitamente approvato, la larghezza di una via debba essere variata, l'altezza dei fabbricati sarà determinata in ragione alla larghezza stabilita nel progetto stesso.

L'altezza dei fabbricati, nel lato verso le vie e piazze, sarà misurata sulla linea di mezzo delle facciate, dal piano stradale al piano orizzontale, passando per il punto più elevato delle facciate stesse.

Art. 26°)- MISURA DELLA LARGHEZZA STRADALE:

La larghezza delle strade, agli effetti dell'applicazione del precedente articolo è determinata dalla larghezza nel tratto corrispondente al fronte dell'edificio; misurata tra vivo dei muri delle parti di fabbrica più sporgenti.

Se nel tratto corrispondente al fronte del nuovo edificio, esistono con parti o coppi a sbalzo su mensole, la misura della larghezza della strada viene diminuita dalle relative sporgenze.

Art. 27°)- ALTEZZA DEI FABBRICATI IN ANGOLO:

Un edificio situato in crocicchio che presenti due o più fronti verso strade a larghezza disuguali, potrà essere elevato all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore, purché la larghezza del fronte da elevarsi così ad una altezza eccezionale verso la strada di larghezza minore superi i metri dieci, e purché il rapporto tra la larghezza minore e maggiore non inferiore a $2/3$.

Se il fabbricato in angolo presente una smussatura di larghezza notevole, si da potersi considerare una facciata intermedia, la misura di lunghezza del fronte laterale partirà dallo spigolo verso la strada meno larga.

Art. 28°)- FABBRICATI IN ARRETRAGGIO:

I fabbricati che vengono eseguiti in arretramento ed in prossimità delle linee stradale, devono avere il fronte disposto in modo da armonizzare, a giudizio delle Autorità, comunale, sentito il parere della Commissione edilizia con l'andamento della strada. L'altezza del fabbricato potrà essere quella relativa alla maggiore larghezza della strada così conseguita.

Art. 29°)- ECCEZIONE RIGUARDO ALLA ALTEZZA DEI FABBRICATI:

Le disposizioni dell'art. 25 riflettenti l'altezza dei fabbricati, potranno, sentita la Commissione Edilizia, non applicarsi agli edifici monumentali, alle chiese ed alle altre opere che, per la loro natura ed a motivo pubblico ornamento esigono condizioni speciali in merito all'atezza.

Saranno concesse sopraelevazioni in arretramento alla linea frontale dei fabbricati, purché la parte sopraelevata resti al disotto di una linea passante per il bordo esterno della gronda del fabbricato da sopraelevare e per un punto del fronte opposto all'altezza di tre metri dal suolo.

E' in facoltà dell'autorità comunale, su conforme parere della Commissione Edilizia, di escludere dalla condizione di cui al comma precedente la terrazze, verande, torrette ed, altane di limitate dimensioni quando sia riconosciuto che queste opere contribuiscono al maggior decoro dell'edificio.

Art. 30°)- PRESCRIZIONI SPECIALI PER FABBRICATI IN CONTIGUITA' DI MONUMENTI:

Per edifici prossimi contigui ad opere monumentali soggette alle disposizioni della legge 28 giugno 1912 n. 683 saranno, caso per caso, impartite prescrizioni speciali di distanze e di altezze, in conformità dei pareri ed istruzioni dei competenti uffici, preposti alla conservazione dei Monumenti.

E' vietata qualsiasi sopraelevazione qualora vengano deformate ed occultate visioni panoramiche e si rechi pregiudizio alla conservazione del paesaggio.

Art. 31°)- INTERCAPEDINI:

Le intercapedini, da formarsi fra edifici prospicienti su pubblica via, non potranno avere larghezza minore di quella stabilita per la distanza tra i muri paralleli prospicienti i cortili, tenuto però sempre fermo il limite minimo di distanza, in metri tre, stabilito dal Codice Civile.

Le intercapedini verranno considerate come vie pubbliche, quando siano aperte al pubblico. I muri di cinta saranno considerati come edifici, quando la loro altezza supera i tre metri.

Nelle aree fabbricabili, destinate conformemente al piano regolatore di ampliamento della fabbricazione estensiva, la parte coperta non dovrà superare i due terzi dell'area sovrapposta netta della superficie delle strade circostanti ancheprivate.

Art. 32°)- ALTEZZE DELLE CASE RICOSTRUITE O RIFORMATE:

Per le costruzioni e le radicali trasformazioni delle case esistenti dovranno osservarsi le altezze prescritte per le case di nuova costruzione.

Art. 33°)- CORTILI:

L'area scoperta dei cortili, anche se tenuti a giardini, non sarà minore della quinta parte della somma delle superficie delle parti che la recingono, escluse le superfici dei muri divisorii di altezza però maggiore di tre metri.

I cortili non potranno essere coperti da invetriato.

Le ampiezze dei cortili di case confinanti possono essere commutate per costruire lo spazio regolamentare di area coperta da lasciarsi fra i diversi edifici, ove intervenga un accordo in forma legale fra i proprietari frontisti, con il quale si assicurerà che il cortile non sarà mai suddiviso, se non da mezzo di altezza massima di metri tre. Nei fabbricati esistenti, aventi cortili di dimensioni minori di quelle sopra ricordate, potranno essere permessi lavori di nuova costruzione esclusi sovralti, ove non risulti diminuita la superficie dei muri che lo recingono.

Potranno anche essere concessi dei sovralsi in arretramento purché con tali sovralsi la nuova area arretrata aggiunga alla superficie risultante dalla somma della superficie delle pareti esistenti aumentata della superficie della nuova parete arretrata.

Art. 34°)- CAVEDI E POZZI DI LUCE:

I pozzi di luce ristretti in limiti inferiori a quelli stabiliti per i cortili, non potranno essere permessi che per illuminare o ventilare latrine, acquai, passaggi, ecc. ma non per illuminare stanze di abitazione,; ad ogni modo si dovrà provvedere a conveniente rinnovamento d'aria e la distanza fra i muri di conto non dovrà mai essere minore di 3 metri. Lo stato attuale potrà essere conservato, fino a che non si provveda a nuove costruzioni, ricostruzioni o a notevoli adattamenti.

Art. 35°)- DECORAZIONI E TINTE ESTERIORI:

Le facciate delle case e degli edifici prospicienti le vie e gli spazi pubblici o, comunque esposti alla pubblica vista, dovranno corrispondere alle esigenze dell'estetica edilizia. Ogni proprietario, deve mantenere il proprio edificio a tutte le parti del medesimo, muri, decorazioni, serramenti, canali, ecc. in istato di ottima conservazione per la stabilità, l'igiene e il pubblico decoro.

La coloritura delle facciate degli edifici e dei relativi infissi esterni dev'essere decorosa e di gradevole effetto.

Un edificio, che abbia un prospetto di unico carattere architettonico, dovrà essere tinteggiato in modo uniforme e contemporaneamente, per tutta l'estensione della facciata, anche se il fabbricato appartenga a diversi proprietari.

A tale effetto il Podestà (Sindaco) ha piena facoltà di ordinare restauri degli edifici e delle altre parti di essi visibili al pubblico; ogni qual volta le condizioni loro siano tali da menomare l'estetica, sentito, qualora per l'importanza dell'opera ritenga opportuno, il parere della Commissione Edilizia.

E in caso di inadempienza, ordinerà l'esecuzione delle opere, di ufficio, ai sensi e con gli effetti dell'art. 55 legge comunale e provinciale.

Art. 36°)- MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEI FABBRICATI E ACCESSORI:

L'intonaco e il colore delle facciate dei fabbricati e muri di cinta, la verniciatura delle cancellate e dei serramenti, delle tettoie, dei canali o gronde, dei tubi pluviali ecc. quando non provveda il proprietario di sua iniziativa, dovranno essere rinnovati e restaurati entro un congruo termine di tempo, ogni qual volta il Podestà (Sindaco) sentita la commissione edilizia, sia stata riconosciuta la necessità e ordinata la esecuzione, salvo per l'inosservanza i provvedimenti di Ufficio.

Art. 37°)- TUBI PLUVIALI:

I tubi esterni, per lo scarico delle acque pluviali sulle facciate prospicienti il suolo dovranno essere incassati nel muro per l'altezza di almeno metri quattro sul piano stradale.

Art. 38°)- DIVIETO DI COLLOCAMENTO DI CONDUTTORE ALL' ESTERNO DEI FABBRICATI.

E' vietato collocare o far sboccare esternamente alle facciate dei fabbricati prospicienti al suolo pubblico o visibili dalla pubblica via, latrina o tubi che convogliano acque diverse dalle pluviali ed i condotti di scarico dei prodotti della combustione dei camini, calorifere ecc. e del vapore d'acqua.

11

Parimenti è vietato conservare le latrine e i tubi già esistenti a quelli che divengono tali in seguito a modificazioni dei fabbricati.

Tutte le colonne montanti per distribuzione acqua potabile e corrente elettrica debbono, salvo i casi di constatata impossibilità essere incassate nei muri, ed apposte nell'interno dei fabbricati e nei cortili evitandosi di deturpare i prospetti delle case.

Art. 39°)- FUMAIOLI ABBAINI E CAMINI INDUSTRIALI:

I fumaioli e le torricelle dei camini dovranno distare, dalla linea di gronda del tetto, di una larghezza almeno uguale a due volte la loro altezza.

Questi fumaioli dovranno essere formati preferibilmente con tubi di leggera struttura e dovranno essere sempre bene assicurati e, ove occorra, munite di staffe e sostegni e tiranti di ferro.

I fumaioli, le torrette e gli abbaini, quando siano visibili dalla pubblica via, debbono avere aspetto decoroso ed essere armonicamente raggruppati.

I camini industriali, salvi e riservati i maggiori diritti dei terzi, debbono avere una distanza eguale almeno alla metà della loro altezza, dai confini delle proprietà su cui sorgono.

Art. 40°)- LINEE ELETTRICHE:

Anche le linee elettriche, i relativi apparati e sostegni di qualsiasi specie, pali, mensole, ecc. dovranno essere collocate con il dovuto e particolare riguardo alla estetica, in modo da non deturpare edifici, vie, o piazze pubbliche. A giudizio e secondo le prescrizioni dell'Autorità Comunale, sentito ove occorra, il parere della Commissione Edilizia. Inoltre per l'esecuzione d'impianti di condutture elettriche, si dovranno seguire le norme dettate dall'Associazione Elettrica Italiana.

Art. 41°)- OGGETTI E SPORGENZE:

Sino all'altezza di tre metri dal suolo pubblico, gli oggetti e sporgenze delle decorazioni e degli edifici e degli infissi di qualunque genere, compresa le inferiate, mostre e vetrine di negozi, non potranno essere maggiori di sei centimetri dal filo dello zoccolo. Ove le strade abbiano larghezza minore di metri tre e ottanta, è vietato qualsiasi oggetto o sporgenza.

Oltre l'altezza di metri tre, gli oggetti o sporgenze, di cui sopra, non dovranno superare $\frac{1}{4}$ della larghezza media della via, in corrispondenza del fabbricato.

I cornicioni di coronamento e le gronde di tetti comprese le docce, potranno avere una sporgenza maggiore di $\frac{1}{10}$ della larghezza della strada, fatta eccezione per le gronde alla fiorentina, per le quali giudicherà la Commissione Edilizia.

I balconi e i terrazzini pensili, sia aperti che chiusi, prospicienti spazi pubblici, devono avere il piano della soglia od altezza, non inferiore a metri 4,50 dal suolo stradale ed una sporgenza non maggiore di metri 1,20 dal vivo delle facciate.

Non saranno permessi nella strade di larghezza minore di otto metri, i balconi chiusi debbono distare dagli edifici confinanti non meno di metri tre.

Lo zoccolo non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico.

E' però in facoltà dell'Autorità Comunale consentire, fermo l'obbligo dei componenti dovuti per occupazione di aree pubbliche, particolari concessioni a deroghe delle precedenti disposizioni, ove ricorrano, a suo giudizio e su conforme parere della Commissione Edilizia, circostanze speciali.

Art. 42°)- ZOCCOLI.

I fabbricati ed i muri di cinta, di carattere permanente, a confine con suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di zoccoli di pietra e di altri materiali resistenti ed impermeabili, di altezza non minore a cm. 60

Art. 43°)- CORNICI E GRONDE;

Tutte le parti ornamentali dei prospetti dei fabbricati, che non siano costituite in pietra dovranno avere l'ossatura di tufo o conglomerato cementizio armato. Nelle gronde dei tetti escluso il rivestimento con stuoie od incannicciati.

Art. 44°)- TENDE.

Le tende, che, per riparare dal sole, vengono collocate avanti le botteghe, se sporgono da muro oltre trenta centimetri, non potranno discendere anche in corrispondenza dei sostegni, ad un'altezza minore di metri due e venti dal suolo.

Non saranno però permesse le tende quando, per la ristrettezza delle vie, e per la vicinanza di incroci di strade, possono recare impedimento al libero e sicuro transito ai veicoli. La sporgenza massima del vivo del muro frontale, sarà determinata caso per caso, dalla Autorità Comunale, ogni modo nelle vie provviste di marciapiedi, non dovrà superare i due terzi della larghezza di questo.

Il colore delle tende dovrà essere unico ed intonato all'edilizia della località ed alle facciate dello stabile in cui le tende stesse vengono collocate.

Art. 45°)- AFFISSE DI PORTE E DI FINESTRE.

Tutte le porte verso la via pubblica, comprese quelle delle botteghe debbono essere munite di serramenti che non si aprono verso l'esterno, tranne che siffatto modo di apertura sia imposto da disposizioni di pubblica sicurezza, e per manifeste ragioni di ordine pubblico, non possa assolutamente essere vietato.

In tal caso le imposte delle porte potranno essere costruite in modo da eliminare ogni molestia o pericolo al pubblico.

Le persiane e gli altri infissi analoghi potranno aprirsi verso l'esterno, solo quando il loro lato inferiore si trova ad altezza non minore di m. 2,50 sul piano radicale sottostante le persiane e gli altri infissi, in ogni piano giranti all'esterno, i quali abbiano una altezza maggiore di M. 1,50 debbono essere fissati almeno in tre punti.

Anche gli infissi di porte e finestre comunque visibili da spazi pubblici dovranno, così come gli altri lavori intorno agli edifici, essere approvati dal Podestà (Sindaco) il quale, può anche richiedere la presentazione del relativo disegno.

Art. 46°)- FINESTRE DEI SOTTERRANEI:

Le finestre dei sotterranei verso la strada, debbono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nelle soglie delle porte e muniti di robuste lastre di pietra forata o di solida intelatura di metallo, nonché di una rete metallica a fitta maglia che si possa facilmente rimuovere.

Le suddette finestre non potranno avere alcuna sporgenza nel vivo dello zoccolo.

Non sono permessi luci o prese di aria di qualsiasi specie nel suolo stradale.

Nei marciapiedi potranno soltanto essere permessi lucernai nel pubblico suolo, purché al livello di questi siano coperti da vetri su gruglie metalliche di robustezza e spessore sufficienti a garantire la sicurezza del pubblico transito.

Art. 47°)- COLONNETTE E PARACARRI:

E' permesso il collocamento di colonnette e paracarri sul suolo pubblico o soggetto a servitù pubblica, soltanto agli angoli degli edifici, muri di cinta negli incroci nelle vae , purché la sporgenza dello spigolo in ogni punto non sia maggiore di metri 0,25 e l'altezza di detti paracarri o colonnette non sia minore di m. 0,50 il Podestà (Sindaco) potrà, in ogni caso, dare prescrizioni speciali, se necessarie alla difesa a conservazione di pubblici monumenti o di opere d'arte.

Art. 48°)- PROFILATURA DI CORNICI TRA EDIFICI:

Per la profilatura delle risvolte delle cornici, potranno essere permesse fra due edifici contigui, strisce di muro liscio, purché rientranti non più di cinque centimetri e di larghezza corrispondente alle sporgenze delle cornici che si risvoltano.

Art. 49°)- CHIUSURA DELLE AREE SCOPERTE VERSO IL SUOLO PUBBLICO:

Le aree scoperte di proprietà privata, non soggette a servitù di pubblico transito, contigue a piazze o a strade pubbliche, dovranno a giudizio del Comune, e tenuto conto delle possibili sistemazioni stradali e dei bisogni della circolazione, essere recinte esclusivamente, o da cancellate sopra muro di base, con copertine di pietra da taglio naturale od artificiale, oppure se costituisce terrapieno sovrastante la sede stradale, da muro di cinta munito di zoccolo in pietra e di coronamento scorniciato a sagome regolari.

Tanto i muri di base delle cancellate quanto quelli di cinta, dovranno essere rigorosamente intonacati e tinteggiati, oppure a paramento a facce vista a perfetta regola d'arte. Le aree che circondano le costruzioni isolate, i villini, dovranno essere decorosamente sistemate preferibilmente a parco od a giardino e recinte con cancellate nel modo suindicato.

Art. 50°)- MOSTRE = VETRINE INSEGNE E CARTELLI:

Le mostre e vetrine, le insegne o cartelli, le tende, ecc. da applicare alle facciate degli edifici, dovranno essere decorose, in armonia con l'ambiente o con l'architettura dell'edificio.

Qualunque iscrizione, da eseguire ed esporsi al pubblico, dovrà riportare il nulla osta del Podestà (Sindaco) dovrà essere eseguita sempre su materiali solidi, resistenti alle intemperie e con colori non diluibili dalla pioggia, ed essere normalmente restaurata e rinnovata, ditro ordinanza del Podestà (Sindaco) quando l'iscrizione sia macchiata, scolorita o comunque deteriorata.

E' proibita l'apposizione delle mostre, insegne, vetrine, che ricoprono e tolgono la vista delle pareti ornamentali ed architettoniche dei prospetti dei fabbricati. In particolare è vietato assolutamente il collocamento, anche temporaneo, o saltuario, di qualsiasi cartello mostra o vetrine sul muro esterno degli edifici, le cui antiche strutture siano state rimesse in vista ripristinate, nonché sul muro di facciate dei fabbricati esistenti lungo le vie e piazze, dichiarate zone ornamentali, qualunque sia il tipo di architettura di essi, ecc. attuali o passate e il loro stato di conservazione. I prospetti delle case di nuova costruzione con locali destinati a botteghe ed esercizi pubblici, dovranno essere predisposti per la collocazione delle relative mostre ed insegne, le quali potranno porsi soltanto nei vani e negli spazi prestabiliti, e senza alterare le linee architettoniche dell'edificio.

In caso di modificazione delle facciate dei fabbricati esistenti, questi dovranno essere messi in relazione alle norme del presente articolo, e le mostre e le insegne dovranno armonizzare con la nuova decorazione della facciata ed avere gli oggetti non maggiori di quelli consentiti.

Lo stesso obbligo sussisterà nei casi di rinnovo delle mostre ed insegne qualora gli edifici presentino speciale carattere architettonico.

La parte inferiore delle mostre e vetrine, che appoggia sul suolo stradale dovrà essere affatto indipendente da queste.

Nel caso di riparazione o di modificazione del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto che occupi il suolo pubblico, a seguito di concessione municipale, i Concessionari sono obbligati ad eseguire a loro spese, rischio e pericolo, tale rimozione e la collocazione a posto, con le modificazioni rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

Sono in genere proibite le mostre di negozi o fisse, cioè in pietra di marmo, ed altro materiale stabilmente innestato nel muro dei fabbricati; saranno permesse solo nel caso in cui, dette mostre, a giudizio esclusivo dell'Autorità Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, armonizzano perfettamente col genere di architettura adottato nello stabile cui vengono sovrapposti e, non ne alterino la persistente struttura, e possano anche apparire come parti originali.

I commercianti potranno usare le mostre di vetro, legno e ferro sia pure con intarsi di marmo, ceramiche, bronzo ecc. senza però intaccare il muro dei fabbricati.

Art. 51°) - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI:

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio a tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene, di decoro pubblico con speciale riguardo all'arte e all'archeologia.

Inoltre dovranno essere senz'altro immediatamente restaurate e rioritate tutte le parti di facciate visibili al pubblico, danneggiate per vetustà per cattiva costruzione o per caduta di intonaco, quelle manomesse per riparazioni, per nuovi impianti, per collocamenti di infissi, per applicazione di stucchi, mostrine ecc.

Il Podestà (Sindaco) emanerà, nella materia contemplata dal presente articolo, la ordinanza che ~~emanerà~~ crederà in suo criterio assolutamente discrezionali opportuno.

Art. 52°) - PERICOLI PER LA SICUREZZA:

Ove un edificio o qualunque sua parte, minacci rovina, o si compiono lavori in modo da destare preoccupazione per l'incolumità delle persone e delle cose, il Podestà (Sindaco) sentito l'ufficio tecnico, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti, non escluso lo sgombrò dell'edificio, assegnando un congruo termine per la attuazione dei lavori ritenuti indispensabili per assicurare la stabilità.

Trascorso infruttuosamente detto termine, il Podestà (Sindaco) ordinerà l'immediata esecuzione di ufficio, a spese dell'inadempiente, riscuotendo l'importo, ai sensi e con gli effetti dall'Art. 55 legge C.P. comma 2. Le eventuali spese di trasferta sono a carico del proprietario dello stabile, e saranno anch'esse rimosse, ai termini dell'art. 55 di cui sopra.

Art. 53°)- PREVENZIONE DI DIFESA DAI PERICOLI DI INCENDIO

Le scale e passaggi alle scale e le gabbie di scale debbono essere costruite con materiale resistente al fuoco.

Le gabbie di scale che servono a quattro o più piani e che non abbiano finestre, debbono essere sopralzate di almeno metri 1,50 sopra il tetto ed avere in questa parte di sopralzo finestre facilmente apribili, se non coperte da lucernaio a vetri, questi dovranno essere retinati in modo però da non impedire il passaggio di luce sufficiente.

Ogni vano di scale deve avere facile comunicazione con una strada e con cortili aperti. Gli edifici ad uso abitazione, gli uffici, i depositi commerciali di officine industriali, di alberghi, di scuole, di collegi, quando l'area coperta sia superiore a 350 mq. dovranno essere provvisti di almeno due scale continue dalla base alla sommità; opportunamente distanziate l'una dall'altra.

Art. 54°)- POZZI DEGLI ASCENSORI:

Il pozzo degli ascensori, che non sia nella gabbia di scala, dev'essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco, ed essere munito di porte, pure resistenti al fuoco. Quelli collocati nella gabbia delle scale, oltre le ringhiere, devono avere i ripari fino all'altezza di metri 1,50 e tali da evitare a chi si trovi sulla scala, qualsiasi contatto con la cabina in moto.

Art. 55°)- SOTTOTETTI:

Tutti gli impianti di legno dei sottotetti praticabili, devono essere protetti con uno strato di materiale incombustibile e difficilmente disgregabile (pavimenti di tavole di cotto o di piastrelle di cemento) dello spessore di almeno cm. 4.

Art. 56°)- MURI TAGLIAFUOCO:

I fabbricati contigui di nuova costruzione e quelli esistenti quando si provveda al sopralzo o a costruzione del tetto, dovranno essere separati da muri tagliafuoco, dello spessore di almeno metri 0,25 e dell'altezza di metri 0,60 sopra il tetto, salvo prescrizioni speciali.

Se i fabbricati sono di differente altezze, il muro tagliafuoco dovrà superare almeno m. 0,40 sopra il fabbricato più basso, quando la differenza di altezza sia inferiore a tale limite; se la differenza è superiore, il muro di divisione dev'essere costruito in modo da proteggere interamente, con uno spessore di almeno cm. 15 di materiale resistente al fuoco, tutte le pareti di legname dell'edificio più elevato.

Ogni casa dev'essere munita di abbaino od altro facile accesso al tetto.

Art. 57°)- CONDOTTI DEL FUMO:

I condotti del fumo devono:

a) essere costruiti con materiale incombustibile, distante non meno di 0,15 da ogni struttura in legno, a regola d'arte, ed in modo che si possa facilmente provvedere alla loro pulitura con mezzi meccanici, e quando non siano costruiti con tubi continui di terracotta, gres o cemento, avere gli angoli arrotondati e le pareti lisce ed impermeabili al fumo, o resi impermeabili mediante rivestimento di materiale adatto che valga ad impedire ove i condotti attraversano o rasentino locali di abitazioni; la filtrazione di gas irrespirabili e d'un surriscaldamento dei mobili e di oggetti posti in contatto con le pareti.

b) essere provvisti di bocchette o sportelli per l'ispezione e la spazzatura nei punti ove sia necessario. Questi sportelli devono essere distanti possibilmente metri 1,40 da ogni struttura in legno, a perfetta tenuta costruiti con materiale resistente al fuoco.

c) essere sopraelevati sulla copertura di almeno 0,80 e di quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali dalle altre disposizioni o giudicate necessarie dal Podestà (Sidnaco), in modo da evitare in ogni caso, che le esalazioni e il fumo abbiano ed arrecano danno, molestia o pericolo agli edifici vicini od agli abitanti di essi.

Se i condotti non sono incassati nelle murature e attraversano strutture di materiali combustibili, devono nelle tratte di attraversamento essere difesi da una controcanna di maggior sezione, cosicché si ha tra le due canne una intercapedine di almeno tre centimetri, nella quale possa circolare l'aria.

I condotti del fumo, dell'aria e del vapore debbono essere distanziati dalle travi e pareti di legno almeno cm. venti e i condotti di acqua non meno di cm. 10.

E' vietata la costruzione di canne da camino nei muri adiacenti ai fienili.

Art. 58)- CALDAIA AD ALTA TENSIONE:

Non sono permesse, di regola, installazioni di caldaie a vapore ad alta pressione (cioè maggiore di Kg. 2 per cq.) in edifici di comune abitazione.

Art. 59°)- LOCALI DI RIUNIONI O DI LABORATORIO:

I locali destinati a contenere quaranta persone devono avere almeno due uscite, opportunamente ubicate e distanziate l'una dall'altra, con porte aprentesi dall'interno verso l'esterno e rispondere a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia.

Art. 60°)- COSTRUZIONI IN LEGNO:

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno o altro materiale di facile combustione, sono soggette a prescrizioni speciali, caso per caso.

Art. 61°)- FABBRICATI PER USO INDUSTRIA E COMMERCIO:

Quando una parte del fabbricato è adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, o fienile, le due parti devono essere separate da struttura a tagliafuoco e le aperture di comunicazione nel minor numero possibile, devono essere munite di intelaiatura e di serramenti resistenti al fuoco.

Art. 62°)- I locali nei quali sono collocati forni per pane, pasticceria e simili, o forni metallurgici, o fucine, fornelli di fusione e simili, nonché la costruzione in tali locali esistenti, devono essere, in ogni loro parte, di materiale resistente al fuoco.

Art. 63°)- APPARACCHI DI RISCALDAMENTO E FOCOLAI IN GENERE:

Gli apparecchi di riscaldamento, come i focolai, caloriferi, le stufe a carbone, a legna, gas ed elettriche, i caminetti, le cucine cosiddette economiche ecc. debbono essere convenientemente distanziati ed isolati dalle strutture, da materiali combustibili (tramezzi di legno, soffitti, pavimenti di legno ecc.) I condotti dei caloriferi ad aria calda devono essere costruiti con materiale incombustibile e le bocche di immissione nei locali devono essere provvedute di chiudenda o di griglia metallica.

Art. 64°)- EDIFICI PER CUI SONO OBBLIGATORI GLI IMPIANTI INTERNI DI SPEGNIAMENTO:

Dovranno essere forniti di impianti di apposite prese di acqua sotto pressione e, salvo i maggiori provvedimenti che possono essere prescritti dalla Commissione di vigilanza per i

ghi di pubblico spettacolo:

- a) collegi, pubblici dormitori;
- b) le grandi sale di riunione (capaci almeno di 150 persone) sale cinemetografo, da ballo, per rappresentazioni anche se sia ammesso pubblico non pagante, grandi magazzini di vendita;
- c) gli atabilimenti industriali, le officine, laboratori che impiegano più di 150 operai, fatta eccezione per il caso in cui si lavorano materiali totalmente incombustibili;
- d) i depositi di combustibili od infiammabili, cataset di legname, scuderie, rimesse per automobili.

Tali prese d'acqua degli impianti dovranno esseremunite di raccordi uguali a quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il pubblico servizio di spegnimento ed essere convenientemente corredate di tubo flessibile e di lancia.

Art. 65°)- ILLUMINAZIONE NEI LOCALI DI ACCULUMATORI:

Nei locali dove sono accumulatori elettrici, non si impiegherà altra illuminazione che quella fatta con lampade elettriche ad incandescenza.

Art. 66°)- NUMERI CIVICI:

Non solo l'apposizione, ma anche la conservazione dei numeri civici è per legge, a carico del comune. I proprietari saranno tenuti al ripristino delle tabelle relative solo quando siano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile, (e quando ~~si siano distrutte~~ ~~giate per~~) e quando la rimozione delle tabelle stesse sia per la conseguenza di lavori da essi fatti su propri edifici.

Art. 67°)- APERTURA DI VIE PRIVATE:

Quando uno o più proprietari intendono iniziare una nuova via, e mettere in attuazione un loro piano regolatore, debbono presentare al Comune il relativo progetto ed ottenere l'approvazione senza che questo costituisca nessun impiego da parte dell'autorità comunale per rendere pubbliche le nuove strade.

Un nessun caso sarà concessa l'apertura di strada di larghezza inferiore a m. 8 e che non sia in correlazione alla rete di strada preesistente nella località esterne ai piani medesimi.

Per le costruzioni che dovessero sorgere lungo le medesime, dovranno osservarsi le disposizioni di questo Regolamento, come se prospettassero sulla pubblica via.

I proprietari delle strade private aperte al pubblico hanno l'obbligo di provvedere alla regolare costruzione, manutenzione ed illuminazione delle strade stesse, nonché allo scarico delle acque, a delle disposizioni dell'Autorità Comunale.

Art. 68°)- CHIUSURA DELLE VIE PRIVATE:

Il Comune potrà prescrivere la chiusura con muri e cancelli delle vie private, comunicanti con vie e piazze pubbliche, aperte in precedenza alla pubblicazione del presente Regolamento, e che non rispondano alle prescrizioni del primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 69°)- CHIUSURA AREE FABBRICABILI:

Le aree fabbricabili, o comunque libere che fiancheggiano le pubbliche vie, non possono essere tenute in istato di abbandono.

E' in facoltà del Podestà (Sindaco) di prescrivere che esse vengano chiuse con righiere, cancellate, balaustre solide e di aspetto decoroso, in relazione alle singole località della città.

Art. 70°)- APPOSIZIONE DI INDICATORI E DI ALTRI APPARECCHI:

Al Podestà (Sindaco) è riservato, per ragioni di pubblico servizio e quando non si possa diversamente provvedere, la facoltà di applicare o fare applicare dietro parere della Commissione Edilizia, alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura verso le pubbliche vie e piazze, le indicazioni e i manufatti ed apparecchi relativi ai servizi pubblici e specialmente:

- a) le indicazioni dei nomi e delle vie e Piazze ed altri spazi simili;
- b) le piastrine o i capisaldi per indicazioni altimetriche di tracciamenti e di idranti;
- c) le mensole, i ganci, i tubi ecc. per l'illuminazione pubblica,
- d) gli orologi elettrici;
- e) i sostegni per fili conduttori elettrici.

Gli oggetti ed apparecchi su indicati non debbono essere sottratti alla pubblica vista. I proprietari, prima di iniziare qualsiasi lavoro, nella parte di prospetto del fabbricato alla quale sia appoggiato uno dei manufatti apparecchi ed indica ori di cui sopra, dovrà fare avviso al Podestà (Sindaco) il quale provvederà nel più breve tempo possibile, i relativi provvedimenti.

Art. 71°)- AFFISSIONE SUGLI ASSITI:

Il Comune ha sempre facoltà senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione e senza corrispondere alcun compenso di servizio degli assiti concesso verso le vie o spazi pubblici, dei graticci e dei ripari di ogni genere posti attorno ai fabbricati in costruzione o in riparazione, e ciò per il diritto di privative ai sensi dello speciale Regolamento locale, applicandovi gli apposti quadri per la pubblicità.

E' però riservato al proprietario della fabbrica per la quale serve l'assito la facoltà di apporvi, senza consenso, l'indicazione della sola ditta costruttrice, nonché affissione, di avviso, o insegne che riflettono unicamente od altre indicazioni relative al fabbricato, sempre che però, tali avvisi od insegne non occupino nel complesso, più di una decima parte della facciata esterna dell'assito e siano collocati nei punti da indicarsi dall'Ufficio Comunale delle affissioni.

ART. 72°)- MARCIAPIEDI:

Lungo tutti gli edifici e muri di cinta, posti a confine di spazi pubblici comunali, il Podestà (Sindaco) provvederà a far sistemare i marciapiedi nel modo che riterrà più opportuno, salvo l'applicazione del contributo di maggioranza a carico dei privati, a norma del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175.

NORME SPECIALI PER I QUARTINI
A VILLINI

Art. 73°)- RAGGRUPPAMENTI SUPERFICI COPERTE:

Nei quartieri a villini ogni edificio dev'essere costruito da una casa isolata o anche un gruppo di case accoppiate, in numero però non maggiore di tre.

Nessun edificio deve avere più di tre piani, compreso il terreno, né la fronte di lunghezza maggiore complessivamente di 30 M.

Esso deve ispirarsi ad un unico concetto architettonico e non deve occupare più di due quinti dell'area del lotto su cui sorge, nella di strada, anche privata.

Nel rapporto di due quinti non verranno compiute le pensiline, i balconi, né le scalinate e le costruzioni rustiche accessorie; quando non sorpassino l'altezza dello zoccolo delle divisioni interne dei lotti.

Art. 74°)- SPAZI INTERMEDI E CIRCOSTANTI:

Gli spazi circostanti agli edifici e tra essi compresi e che non abbiano carattere di viali, devono essere sistemati e mantenuti decorosamente a giardini, escluso qualsiasi deposito, anche provvisorio, di materiale od altro.

Negli edifici dei quartieri a villini è permesso destinare locali terranei, magazzini, in genere, per negozio o spacci pubblici.

Art. 75°)- DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI:

La distanza minima fra edifici fatta eccezione per edicole di portineria, deve essere di metri otto nel senso parallelo della strada e di m. 12 in senso perpendicolare.

Ogni edificio dovrà distare da tutte le linee di confine del lotto, non meno di m. 4, salvo le eccezioni che per la distanza della strada potrà stabilire il Comune.

Lo spazio intercorrente, tanto fra le case isolate quanto fra i gruppi di due o tre case, potrà occuparsi con scalinate o con pensiline fino a raggiungere $\frac{1}{5}$ della lunghezza del fronte che lo edificio ha sul lato di cui le scalinate o pensiline sono costruite.

Art. 76°)- ALTEZZA INTERNA DEI PIANI:

L'altezza netta in erna del piano terreno, per le costruzioni a villini può limitarsi a un minimo di m. 3,20.

Il pavimento del piano terreno dev'essere sopraelevato almeno m. 0,50 sul piano di strade, fatta eccezione per i locali evidentemente non destinati ad abitazione, come bagni, ritirate, passaggi.

Art. 77°)- DIVIETO DI CAVEDI E POZZI DI LUCE:

Nelle case dei quartieri a villini sono vietati i pozzi di luce di cui all'art. 34.

Art. 78°)- SEPARAZIONE DEI VARI LOTTI:

La separazione dei vari lotti dalla strada e tra loro dovrà essere costituita da inferriata a rete metallica su zoccolo in muratura.

Verso le strade lo zoccolo dovrà essere costruito conformemente alle norme dell'art. 49 e non potrà superare l'altezza di m. 1,30 del piano stradale e la cancellata sovrapposta, che dovrà essere sempre decorosa non potrà superare l'altezza di altri m. 2

Nelle divisioni interne lo zoccolo non potrà superare l'altezza di m. 1,25 e le inferriate o la rete metallica quella di due metri.

In ogni caso l'altezza della divisione interne non potrà essere superiore a quella della inferriata verso la strada.

Art. 79°)- Saranno osservate tutte le norme edilizie vigenti in materia antiarea.

Art. 80°)- OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO STATALE E MUNICIPALE:

Coloro che intendono intraprendere qualunque lavoro soggetto alle disposizioni del presente Regolamento debbono ottemperare anche alle disposizioni dei Regolamenti Generali e locali riguardanti la igiene del suolo e degli abitati, la pulizia mortuaria e tutte le altre disposizioni attinenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE**Art. 81°)- MIGLIORAMENTI E RIPARAZIONI AD EDIFICI:**

E' vietato eseguire miglioramenti e lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifi-

Allisso all'albo pretorio per gg.
dal 31.5.75 al senza opposizione

Sorrento li

IL MESSO COMUNALE

(Ciro Di Maio)

